

Bologna, 3 settembre 2013

CIRCOLARE N. 2/13

Oggetto: IL “DECRETO DEL FARE” è legge: “LEGGE 98 del 9 agosto 2013”

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013 il “Decreto del Fare”, di cui alla nostra circolare 2, è diventato pienamente attuativo con la “LEGGE 98 del 9 agosto 2013” e sono entrate in vigore alcune modifiche al D.Lgs. 81/08 – Testo Unico Sicurezza. Nella conversione in Legge, il Decreto Legge, richiamato nella ns. precedente circolare, ha avuto alcune modifiche, di seguito pertanto richiamando lo schema della precedente circolare **si riportano, in grassetto le ulteriori e definitive modifiche introdotte.**

AMBITO SICUREZZA

- ➔ **Art. 3 comma 13 bis semplificazioni (da definire con Decreto ancora da emanare) per le prestazioni lavorative di breve durata (50 gg) in riferimento alla formazione**
- ➔ **Art. 3 comma 13 ter semplificazioni (da definire con Decreto ancora da emanare) per imprese di piccola dimensione e imprese agricole in riferimento all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria**
- ➔ **Art. 26: Obblighi connessi ai contratti d’appalto e d’opera o di somministrazione**

È forse l’articolo più modificato e viene indicato che:

- per le attività a basso rischio infortunistico INAIL (che saranno definite in altro decreto) si potrà non realizzare il DUVRI, ma nominare una figura interna (in possesso di formazione, esperienza e competenza specifica) che coordini le attività appaltate
- Viene innalzato a **5 uomini giorno** (anziché 2) l’esenzione dell’obbligo di redigere il DUVRI, purché (ma questo non è modificato rispetto a prima) l’attività non comporti **un rischio incendio elevato (Allegato X DM 10/03/98), lavori in ambienti confinati o rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI (lavori pericolosi)**

➔ **Art. 29: Modalità di effettuare la Valutazione dei Rischi- Attività a basso rischio infortunistico**

Introdotti commi 6-ter e 6-quater: per le attività a basso rischio infortunistico, (da definirsi tramite un nuovo Decreto) sarà permesso di effettuare la Valutazione dei Rischi (ex art. 17, 28, 29) tramite attestazione di avvenuta valutazione (**il cui modello sarà riportato in apposito Decreto ancora da pubblicare**) in alternativa alle Procedure Standardizzate.

➔ **Art. 31. (Servizio di Prevenzione e Protezione-SPP).**

Indica che **prioritariamente il SPP** deve essere interno all’azienda, non escludendone uno esterno.

➔ **Articolo 32: Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei RSPP interni ed esterni**

Introdotta il comma 5-bis che riconosce la formazione come RSPP e ASPP credito formativo per la formazione richiesta dal D.Lgs. 81/08 a lavoratori, preposti e dirigenti.

➔ **Articolo 37: Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**

Introdotta il comma 14-bis che riconosce la formazione come RLS credito formativo per la formazione richiesta a lavoratori, preposti e dirigenti.

➔ **Articolo 71 comma 11: Verifiche attrezzature di lavoro di all’ALLEGATO VII D. Lgs. 81/08.**

- La prima verifica dell’INAIL deve essere condotta entro 45 gg dalla denuncia (prima erano 60gg). **Decorso tale periodo il datore di lavoro può avvalersi delle ASL (che hanno 15 giorni per comunicare la loro impossibilità ad effettuare le verifiche) o di soggetti pubblici o privati abilitati**
- **Le successive verifiche periodiche sono affidate dal datore di lavoro SU SUA LIBERA SCELTA alle ASL/ARPA o ad uno dei soggetti privati abilitati indicato in fase di richiesta.**

AMBITO CANTIERI

➔ **Art. 88 comma 2 lettera g bis e comma 2-bis : variazione del campo di applicazione del titolo.**

Non rientrano nel campo di applicazione del titolo "Cantieri edili" i **piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI (lavori pericolosi)**

Rientrano invece nel campo di applicazione del titolo "Cantieri edili" **gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e le manifestazioni fieristiche** da gestire secondo le modalità di un Decreto di prossima pubblicazione

→ Art 104-bis: Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili

Previsti modelli semplificati (da definire con decreti da emanare) per la redazione del POS, PSC e del fascicolo dell'opera

Si segnala inoltre, per quanto inerente solo ai lavori pubblici, che è estesa **la validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ora ha validità di 120 giorni dalla data di emissione.**

AMBITO PREVENZIONE INCENDI (DPR 151/11)

Per le nuove attività individuate dal DPR 151/11 soggette a prevenzione incendi, il termine di presentazione dell'esame progetto preliminare è stato prorogato di un ulteriore anno.

Il nuovo termine di presentazione progetto per le nuove attività fissato a ottobre 2014, purché gli edifici dispongano già atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati dalle competenti autorità.

AMBITO AMBIENTE

→ Le **terre e rocce da scavo** sono ora definite materiali da scavo (definizione del DM 161/2012 che arricchisce il D.Lgs.152/06). Il DM 161/2012 permette di gestire come sottoprodotto i **materiali da scavo** esclusivamente provenienti da attività soggette a VIA o AIA. I materiali da scavo di altre opere devono essere gestiti come rifiuto (disciplina generale) oppure come sottoprodotto se il produttore dimostra che possiedono i requisiti definiti all'art. 184 bis del D.Lgs. 152/06.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi allo 051 540312 oppure settore.tecnico@safetynecotechnic.it

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente
Ing. Lorenzo Pieri
